

Concessione d'uso e gestione dell'impianto sportivo Comunale "G. Meroni "

ANNI 2025_2027

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1 OGGETTO

Oggetto della presente concessione d'uso è il servizio di gestione dell'impianto sportivo di calcio, inteso nella complessità dei locali e relative strutture, denominato "G. Meroni", di proprietà del Comune di Borgo Ticino (NO) ed ubicato in Borgo Ticino, via Gagnago n.6, come da planimetria allegata al presente capitolato.

L'impianto, è composto da n. 1 campo da calcio a 11 e campetto in sintetico compreso di spogliatoi e magazzini annessi, unitamente alle unità immobiliari presenti.

ARTICOLO 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione d'uso e gestione è di anni 2 e decorrerà presumibilmente dal **10 agosto 2025**, in ragione dei tempi di aggiudicazione. E' prevista la possibilità di rinnovo di anni 1 alle medesime condizioni contrattuali, previo richiesta da parte del soggetto gestore almeno 60 giorni prima della scadenza e previo assenso dell'Amministrazione Comunale. E' prevista inoltre un'opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, non superiore a sei mesi. La durata della concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Borgo Ticino e il soggetto affidatario, fatta salva la decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di ricognizione se il Comune, nelle more della stipula della convenzione, procederà alla consegna anticipata delle strutture, sulla base della determinazione di aggiudicazione.

Il Comune di Borgo Ticino si riserva la possibilità di sospendere l'affidamento per il tempo necessario alla realizzazione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a proprio carico qualora ne venga ravvisata la necessità, senza che il concessionario nulla possa pretendere. In tale caso potrà essere richiesta una rinegoziazione del piano economico finanziario o della durata che non si traduca in una sostanziale modifica del contratto.

ARTICOLO 3 CANONE DELLA CONCESSIONE

L'atto di convezione, ai fini contrattuali, della concessione d'uso e gestione che si dichiara privo di rilevanza economica, è per questo escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi dell'art. 181 comma 1 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i..

E' prevista la corresponsione da parte del soggetto gestore di un canone annuo pari ad € 3.000,00 posto a base di gara, sul quale potranno essere presentate offerte in rialzo. L'importo a base di gara, per la durata biennale della convenzione è € 6.000,00.

Non sono rilevati rischi da interferenza e pertanto non vi è obbligo di redazione del DUVRI.

Il canone annuale sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate con scadenza 30 settembre e 31 marzo di ciascun anno.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO SOGGETTO GESTORE

Il concessionario, soggetto affidatario della gestione, si obbliga ad utilizzare gli impianti prevalentemente per lo svolgimento di attività prevalentemente sportiva attinenti il calcio e secondariamente per le altre discipline quali ginnastica, atletica, ecc.

Il medesimo concessionario, deve assicurare il funzionamento dell'impianto con la finalità di permettere il regolare svolgimento della pratica sportiva oggetto della gestione degli impianti. L'amministrazione si riserva l'uso dell'impianto solo in caso di necessità, senza alcun onere finanziario in capo alla stessa. L'amministrazione provvederà ad inoltrare la richiesta almeno 15 gg. prima.

Gli impianti potranno essere utilizzati gratuitamente per iniziative delle scuole o Società/Associazioni locali compatibilmente con le attività del soggetto gestore;

La concessione del servizio comporta ogni attività diretta, o indiretta, inerente la gestione dei beni concessi in gestione.

Tra le prestazioni principali, fatto salvo quanto già specificato precedentemente e quanto sarà specificato nel presente capitolato e negli atti di gara, si segnalano:

- a. la custodia dell'impianto nella sua complessità compresa apertura e chiusura;
- b. la conduzione degli impianti tecnologici;
- c. volturazione in proprio capo e pagamento delle utenze relative a elettricità e acqua;
- d. la pulizia dell'intero complesso dato in gestione comprese le aree a verde;
- e. la manutenzione ordinaria riferita al servizio di gestione nella sua totalità nonché delle pertinenze esterne come meglio precisata all'art. 10 del presente capitolato;
- f. l'organizzazione dell'attività sportiva;
- g. l'attività di segreteria con personale all'uopo destinato;
- h. organizzazione attività didattica, sportivo-promozionale e sociale dei servizi resi alla cittadinanza;
- i. assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- m. immediata comunicazione al Comune circa danni all'impianto o alle attrezzature, eventuali inadempienze ed eventuale comportamento scorretto da parte degli utilizzatori;
- n. assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- o. rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- p. obbligo di sottoscrizione di apposite polizza assicurativa di Responsabilità Civile e fideiussoria;
- q. eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per l'omologazione dei campi da gioco e/o dell'impianto;
- r. rimborso spese della quota parte dei consumi di gas metano per il riscaldamento e acqua calda sanitaria, risultanti dalla lettura dei contabilizzatori installati nella centrale termica della Palestra Comunale;
- s. spese per la sottoscrizione dell'atto di convenzione con il Comune di Borgo Ticino;

Al momento della presa in consegna dei beni e in quello della restituzione, verrà sottoscritto un iniziale verbale di consistenza dei beni e conseguente restituzione, alla presenza di un rappresentante del Comune e di un rappresentante del soggetto affidatario.

Il Concessionario, soggetto gestore del servizio, è fatto custode della struttura concessa e dei beni mobili in essa contenuti e risponderà dei danni cagionati, in violazione di tale obbligo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

ARTICOLO 5 SICUREZZA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario, soggetto gestore del servizio, è tenuto:

- a fare uso della struttura nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dalle vigenti norme urbanistiche, ed in ogni caso nell'osservanza dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 38 del 28.02.2011 introdotto dal D.Lgs. 1, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 29.08.2023 n. 120.
- a rispettare il divieto di deposito di materiali estranei all'attività cui è adibita la struttura;
- a fare uso dell'impiantistica elettrica a corredo della struttura sportiva nel rispetto del D. Lgs. n. 37/2008 (ex Legge n. 47/1990);
- a fare corretto uso dell'impiantistica di distribuzione del gas (riscaldamento e acqua calda); in caso di usi diversi, sarà cura del Concessionario fornire al Comune le apposite autorizzazioni;

ARTICOLO 6 POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario, soggetto gestore del servizio, stipulerà apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con espressa attribuzione di tale qualità anche al concedente, agli utenti, agli atleti, al personale, agli spettatori che lo tenga indenne da tutti i danni verificatisi cagionati con un massimale minimo pari ad € 1.000.000,00, che abbia validità per tutto il tempo di durata della concessione e sia riferita all'impianto oggetto di convenzione, rilasciata da un istituto abilitato ai sensi del D.P.R. n. 385/1993.

Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Il concessionario, soggetto gestore del servizio, dovrà rispondere di tutti i fatti che occorreranno in dipendenza della gestione e di quei comportamenti del personale, degli utenti della struttura, dei cittadini e di coloro che si trovino nell'impianto a qualsiasi titolo, e degli obblighi gravanti sullo stesso ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario, soggetto gestore del servizio, è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti ed anche a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

ARTICOLO 7 ACCESSO AGLI IMPIANTI E INCENTIVO ALLA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE

Il concessionario, soggetto gestore del servizio, stante la natura della gestione e destinazione pubblica degli impianti, è tenuto a garantire l'utilizzazione dell'impianto a tutti i possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando i giovani e i soggetti che esprimono bisogni di socialità.

Al fine di incentivare la pratica sportiva giovanile è riconosciuto al soggetto gestore, un contributo di € 50,00 per utente e per stagione sportiva, da applicare quale riduzione della retta agli utenti stessi e residenti a Borgo Ticino, nella fascia di età compresa dai 5 agli 8 anni compiuti. Il contributo sarà riconosciuto fino al raggiungimento del trentesimo utente avente diritto alla riduzione per ogni stagione sportiva.

ARTICOLO 8

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il concessionario, soggetto gestore del servizio, ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria composizione societaria o associativa, specificando gli organi responsabili, nonché il nominativo del soggetto al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per qualsiasi segnalazione ed informazione relativa all'impianto stesso.

ARTICOLO 9

NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Il Concessionario, soggetto gestore dl servizio, è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

Sarà compito del Responsabile dell'impianto, di cui l'aggiudicatario trasmetterà il nominativo alla stazione appaltante entro 10 gg. dalla consegna dell'impianto, tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ARTICOLO 10

MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario, soggetto gestore del servizio, è tenuto a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

Eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per rinnovi di omologazioni dei campi da gioco e/o dell'impianto, sono a carico del gestore.

Il gestore, durante tutto il periodo di gestione, dovrà provvedere ad effettuare i controlli previsti per legge e le manutenzioni necessarie a mantenere efficienti gli impianti come di seguito indicato:

- ☐ Controllo e verifica dell'impianto di terra;
- ☐ Verifiche e controlli dell'impianto di riscaldamento;
- ☐ Controllo e verifica dell'impianto di irrigazione, ove esistente;
- ☐ Controlli e verifica delle attrezzature sportive necessarie;
- ☐ Manutenzione ordinaria dell'intera struttura, degli impianti tecnologici e di quanto presente all'interno della stessa.

Il Concessionario, soggetto gestore del servizio, al termine dell'affidamento dovrà restituire la struttura, gli impianti e quant' altro presente nella struttura pienamente efficienti, funzionanti ed omologati.

Il Concessionario, soggetto gestore del servizio, deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizione di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi. Deve inoltre consegnare al Comune copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione.

ARTICOLO 11

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fanno carico al Comune, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.

Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il Responsabile dell'impianto dovrà comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Amministrazione comunale ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione saranno addebitati al Concessionario, soggetto gestore del servizio,

Il Comune assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della strutture entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dandone, inoltre, preavviso dell'inizio degli stessi con almeno 30 gg. di anticipo, fatti salvi casi di urgenza.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.

Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ARTICOLO 12

MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NEGLI IMPIANTI

Il concessionario, soggetto gestore del servizio, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia. In tal caso dovrà produrre le prescritte certificazioni.

Il medesimo concessionario potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi (ulteriori a quelli eventualmente offerti in sede di gara) finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tutti gli interventi effettuati, (COMPRESI quelli eventualmente offerti in sede di gara) rimangono di proprietà del Comune e le spese sostenute per tali interventi, previo assenso della Giunta Comunale. Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.

Qualora il concessionario effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte del Comune, quest'ultimo può, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al concessionario stesso la remissione in pristino della situazione precedente ai lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai soggetti gestori possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 14

PERSONALE ADIBITO AGLI IMPIANTI

Il concessionario, soggetto gestore del servizio, può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve

espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ARTICOLO 15 MODALITA' DI CONTROLLO

Il Comune, attraverso i referenti degli uffici competenti, potrà effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal soggetto gestore e, più in generale, lo stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze riscontrate. Qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze del Concessionario che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futura dell'impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, fino alla risoluzione del rapporto di concessione, inclusa l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo al soggetto gestore stesso.

ARTICOLO 16 PENALITA'

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato e negli atti di gara, applicherà al soggetto concessionario una penalità pari ad € 250,00 ogni volta che venga accertata una violazione degli obblighi che il concessionario si assume con la sottoscrizione del contratto ed in violazione di quanto disposto dal bando e dal disciplinare. In caso di recidiva le penali potranno essere raddoppiate.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, notificata tramite PEC/raccomandata a.r., alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Per l'applicazione delle penali ci si rinvierà sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 17 SOSPENSIONE

L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, potrà sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
- b. per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
- c. per il sopraggiungere di situazioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- d. per ragioni di Protezione Civile.

La sospensione sarà comunicata ai soggetti concessionari con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo casi eccezionali che non consentano tale preavviso.

In caso di sospensione nulla è dovuto dal Comune ai soggetti concessionari.

ARTICOLO 18 REVOCA

L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione nei seguenti casi da intendersi quale giusta causa:

- a. motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o pubblico interesse;
- b. situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;

- c. perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dall'avviso;
- d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purché risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Borgo Ticino o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 19 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali può essere disposta nei seguenti casi:

- a. violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
- b. esercizio di attività non autorizzate dal Comune che rechino nocumento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
- c. conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
- d. carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
- e. violazione del divieto di cessione della concessione;
- h. altri casi espressamente previsti dal capitolato e dagli atti di gara.

A fronte di tali eventi il Comune diffiderà l'affidatario per iscritto mediante PEC/Raccomandata a.r., con invito ad eliminare l'inadempimento entro i termini ivi indicati. Laddove la ditta non adempia, si potrà immediatamente procedere alla risoluzione del contratto, così pure si potrà procedere alla risoluzione del contratto laddove vi siano reiterate violazioni degli obblighi contrattuali. In ogni caso, è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze e dalla eventuale maggior spesa derivante dall'affidamento del servizio ad altro operatore.

ARTICOLO 20 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto di sub concedere il contratto per la gestione dell'impianto. Il concessionario può subappaltare parti del servizio nella misura massima del 50% con riferimento alle prestazioni secondarie, previa autorizzazione del Comune, che sono quelle legate alla gestione delle attività collaterali all'esercizio della pratica sportiva (ad es. servizio di pulizia, servizio gestione bar ecc.), in analogia di quanto previsto dall'art. 188 del D.Lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 119 del medesimo decreto.

ARTICOLO 21 PUBBLICITA'

Il Concessionario, soggetto gestore del servizio, potrà dar corso alla pubblicità all'interno dell'impianto sportivo previa richiesta e pagamento delle somme sull'imposta per la pubblicità, se dovuta. Per informazioni sul rilascio delle relative autorizzazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Commercio del Comune di Borgo Ticino

ARTICOLO 22 SPESE DI SOTTOSCRIZIONE - NORME DI RINVIO

Le spese necessarie per la sottoscrizione del contratto sono da intendersi a carico del soggetto affidatario (es. imposta di registro, imposta di bollo, diritti di segreteria ecc.).

ARTICOLO 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.: “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, si informa che: - i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura di gara saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del corretto svolgimento della stessa, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi; il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, tuttavia, un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara per impossibilità di prosecuzione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- al personale dipendente della stazione appaltante;
- agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento; - alla commissione di gara;
- ai concorrenti in gara;
- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;

Soggetto attivo della raccolta dei dati è la stazione appaltante; i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed agli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.: “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”.

Titolare del Trattamento è il Comune di Borgo Ticino.

ARTICOLO 24 INFORMAZIONI

Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo dott. Michele Regis Milano, tel. 0321.90271 inte. 2 e.mail anna.rampinelli@comuneborgoticino.it o rosetta.bonazzi@comuneborgoticino.it

Il soggetto aggiudicatario dichiarerà in sede di gara il domicilio al quale saranno inoltrate le apposite comunicazioni.